REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto per i foraggi essiccati al sole corrisponde all'aiuto per i foraggi disidratati, ridotto di un importo, per la cui fissazione si tiene conto della differenza nei costi di produzione dei rispettivi prodotti; che tale differenza è stata fissata in 43 ECU/t dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/88 [4]; che i costi di produzione dei prodotti succitati presentano un andamento convergente e che è quindi opportuno fissare tale differenza in 33 ECU;

considerando che è opportuno adeguare il resto del regolamento (CEE) n. 1528/78 per tener conto della modifica del tenore minimo di proteine introdotta dal regolamento (CEE) n. 1110/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati [5];

considerando che, per evitare qualsiasi perturbazione sui mercati dei foraggi essiccati, detta misura dovrebbe essere applicata a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, la cifra « 43 » è sostituita dalla cifra « 33 ».
2. All'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, la percentuale « 14 % » è sostituita dalla percentuale « 15 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1989.

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.
[3] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
[4] GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 9.
[5] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.